

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA VIGOR CALCIO  
SORISO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 11/07/2018

Il Responsabile del Servizio  
f.to ( Dr. Augusto Cavagnino)

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali nonché la valorizzazione della pratica sportiva soprattutto tra la popolazione giovane, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio, nonché il sostegno ed il coordinamento delle iniziative di carattere sociale promosse dalle medesime;

**Considerato** che il Comune intende:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative nei complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, nel caso *de quo* quelle sportive;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi "*partecipata*", ai sensi dello Statuto comunale;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

**Richiamato** l'art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002, che stabilisce che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”*;

**Vista** la presenza sul territorio dell'Associazione sportiva “Vigor calcio” che da sempre si propone obiettivi di *marketing sportivo* e relativa promozione dello sport, eminentemente attraverso la valorizzazione della pratica sportiva tra giovani;

**Dato atto** che l'associazione *de qua* rappresenta un'associazione senza scopo di lucro che, tra l'altro, opera attivamente attraverso i propri soci volontari per favorire lo sviluppo della pratica sportiva anche con eventi temporanei quali manifestazioni di sorta, tornei o quadrangolari, propiziando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati al fine di sensibilizzare la popolazione giovane allo sport del calcio anche come forma aggregativa;

**Dato atto** altresì che l'Associazione Vigor è soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo e collaborare alla realizzazione e gestione di interventi di interesse socio-aggregativo e di valorizzazione della pratica sportiva sul territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, organizzative e promozionali espresse;

**Ravvisata** la volontà, da parte dell'Associazione Vigor, di organizzare la manifestazione “*Sportiva la mente 2018*” avente ad oggetto la previsione di un torneo di calcio e relativi allenamenti da svolgersi presso il campo sportivo comunale e nei locali annessi ubicati in Via Valsesia;

**Precisato** che l'Associazione *de qua* ha richiesto il gratuito patrocinio della Amministrazione comunale a sostegno dell'evento;

**Considerato** che l'iniziativa oggetto del presente protocollo d' accordo rientra nelle attività di interesse istituzionale e della collettività, di valorizzazione culturale, sociale e sportiva del territorio;

**Richiamate** recenti interpretazioni della Corte dei Conti, interpellata in merito alla sussumibilità nei divieti di legge delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private, allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative, posto che tali contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture;

**Atteso che**, nella fattispecie in oggetto, il patrocinio concesso è in forma assolutamente gratuita e non è previsto alcun contributo economico diretto a vantaggio dell'associazione *de qua*;

**Precisato** che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'Ente Locale, se esistenti;

**Constatato** che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

**Richiamato** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui “*il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni*”;

**Visto** l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;

**Visto** l'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

**Vista** la deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

**Ritenuto**, anche nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l'Associazione Vigor calcio quale soggetto promotore e gestore di alcune manifestazioni sportive che ogni anno si svolgono sul territorio, in particolar modo della manifestazione "*Sportiva la mente 2018*";

**Ravvisata** l'opportunità di:

- 1) Accogliere favorevolmente l'istanza avanzata;
- 2) Confermare la data di svolgimento della manifestazione soprarichiamata nel prossimo settembre;
- 3) Promuovere e patrocinare lo svolgimento della manifestazione al fine di richiamare una maggiore presenza di giovani e soprattutto adolescenti nell'impianto sportivo comunale e di sensibilizzarli alla pratica sportiva come suggerito dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

**Considerato che** non è contemplato alcun esborso a carico dell'Ente;

**Visto** lo Schema di protocollo d'intesa allegato;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. Di approvare lo Schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Soriso e l'Associazione Vigor Calcio di Soriso che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare mandato al Sindaco affinché, in qualità di legale rappresentante, lo sottoscriva.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente.
4. Di dare atto altresì che la manifestazione "*Sportiva la mente 2018*" avrà luogo il mese di settembre 2018 presso il campo sportivo comunale e nei locali annessi ubicati in Via Valsesia.

5. Di concedere il patrocinio di questo Comune autorizzando l'utilizzo gratuito del logo comunale.
6. Di dare atto che la concessione di utilizzo del logo comunale e della denominazione "Comune di Soriso" autorizza ad inserire nelle forme di pubblicazione dell'iniziativa la dicitura "con il patrocinio del Comune di Soriso" solo per la stretta durata della stessa ed esonera l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del d.lgs. n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 412 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 12/07/2018 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 12/07/2018

Il Segretario Comunale  
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-lug-2018**

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 12/07/2018

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano